



COMUNE DI PANTELLERIA

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 11/2025.

L'anno 2025, il giorno dodici del mese di Aprile (12/04/2025) alle ore 17:30, l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente, *giusta nomina del Consiglio Comunale n. 8 del 16/01/2024*, si riunisce in modalità telematica, previa regolare convocazione nelle persone di:

Dott. **Erba Pino** (Presidente)

Dott. **Tantaro Gianvito** (Componente)

Dott. **Passari Rosario** (Componente)

per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'

o.d.g.

1. Proposta di delibera di C.C. n. 11 del 18/03/2025 avente ad oggetto: "**Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni tratti di marciapiedi in località Bue Marino**";

2. varie ed eventuali.

Riguardo al 1° punto all'o.d.g., il Collegio procede alla disamina della documentazione prodotta.

Premesso che il Collegio dei revisori ha ricevuto con PEC del **08/04/2025** la richiesta di parere sulla proposta di C.C. indicata al 1° punto all'odg contenente il parere tecnico **favorevole** a firma del dirigente tecnico Dott. Ing. Salvatore Gambino e il parere contabile **favorevole** del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente dott. Fabrizio Maccotta,

La proposta di deliberazione, nel caso in specie, intende riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 **lett. e)** del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € **46.752,42** che il Comune di Pantelleria ha nei confronti dell'impresa [REDACTED] con sede in [REDACTED] per i lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni tratti di marciapiedi siti in località Bue Marino. In ragione del grave stato di ammaloramento, e al fine di garantire la pubblica incolumità, nel corso delle lavorazioni si rendeva necessaria l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione di ulteriori tratti di marciapiedi limitrofi.

Verificata che, relativamente ai lavori di cui trattasi, non è stata riscontrata la presenza di alcun impegno di spesa né è stata aperta la procedura di "SOMMA URGENZA";

Rilevato che:

- i lavori eseguiti dall'impresa [REDACTED] anche in assenza di un'apposita copertura finanziaria, vanno remunerati, in quanto il mancato pagamento delle stesse costituirebbe arricchimento senza causa della pubblica amministrazione, stante che il Comune di Pantelleria ha beneficiato dei lavori eseguiti necessari per garantire la pubblica incolumità;

- il mancato riconoscimento delle pretese avanzate dalla ██████████ stante quanto sopra osservato, esporrebbe il Comune ad un'azione giudiziale di arricchimento senza causa, di cui, come detto, sussistono tutti i presupposti;
- al fine di evitare una azione giudiziaria, a seguito della quale il Comune correrebbe il rischio di essere condannato a corrispondere alla ██████████ un importo pari al valore dei lavori eseguiti e a pagare le spese di lite, è opportuno e conveniente per l'Ente provvedere al pagamento dei lavori eseguiti, nei limiti dell'arricchimento dell'Ente e, pertanto detraendo dall'importo risultante dal computo metrico una percentuale del 25% corrispondente all'utile di impresa ed alle spese generali;
- l'importo finale di consistenza dei lavori eseguiti, come risultanti dal computo metrico redatto dal geom. Terranova, ammonta ad € 56.669,60, il quale viene abbattuto di un importo pari ad € 14.167,40, a titolo di utile d'impresa e spese generali per cui l'importo complessivo dovuto alla ditta ammonta ad € 42.502,20 oltre IVA nella misura del 10%;

Considerato che il suddetto importo non eccede l'arricchimento ricevuto dal Comune di Pantelleria;

Verificato che il *riconoscimento del debito avviene in esercizio provvisorio e/o gestione provvisoria, dove, in linea generale, la giurisprudenza contabile ritiene non possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio* (Corte dei conti Campania n. 213/2023; Corte Conti Sicilia n. 78/2014; Corte Conti Marche n. 82/2017; Corte Conti Marche n. 132/2019; Corte Conti Marche n. 55/2020).

Tuttavia la regola generale del divieto di procedere al riconoscimento del debito in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, è mitigata da alcune **eccezioni** in merito a **lavori di somma urgenza** di cui alla **lettera e)** del comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000). Si ritiene **possibile**, pertanto, procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e, conseguentemente, disporre pagamenti durante l'esercizio provvisorio, previo indefettibile riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare (Corte dei conti Sicilia, deliberazione n. 80 del 2015).

Relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio in esercizio provvisorio, è opportuno riportare uno stralcio dell'art. 163 del Tuel 267/2000 rubricato "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*", che recita:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. (Omissis).
2. (Omissis) Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. (Omissis) Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, **lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza**. (Omissis).

La facoltà riconosciuta agli Enti in quest'ultima ipotesi è corroborata dalla giurisprudenza contabile (cit. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 35 del 27/02/2016) la quale, con riferimento al citato comma 3 dell'art. 191 del Tuel 267/2000 che individua le spese impegnabili in esercizio provvisorio, tra cui quelle relative ai lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, e che, in caso di impegni di spesa su fondi incapienti è necessario che

ricorra la fattispecie prevista dal citato comma 3, precisa “... qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti”, ritiene che la norma si riferisca sia all’insufficienza dei fondi che all’incapienza degli stessi in quanto in entrambi i casi l’Ente si trovi di fronte a lavori di somma urgenza privi di copertura finanziaria, e l’Ente ha la possibilità di attivare la seguente procedura “la Giunta,...., su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento della spesa da parte del Consiglio è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” anche in costanza di esercizio provvisorio.

L’ammissibilità di tale conclusione, si legge nella deliberazione, trova la sua *ratio* nel fatto che, se non dovesse essere riconosciuta la citata possibilità in esercizio provvisorio, l’Amministrazione si troverebbe nell’impossibilità, ad esempio, di salvaguardare l’incolumità pubblica (finalità che il legislatore intende realizzare con la norma in esame).

In questo caso il riconoscimento della spesa segue le regole delle disposizioni previste dall’art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel 267/2000 sui debiti fuori bilancio.

Verificata, inoltre, la MANCANZA di adeguata copertura finanziaria del debito fuori bilancio non avendo indicato alcun Capitolo 1058 e Codice 01.02-1.03.02.11.006 del Bilancio Comunale,

CONCLUSIONI

Per quanto sopra,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Prima di esprimere il proprio parere

sulla proposta di delibera di C.C. n. 11 del 18/03/2025 avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni tratti di marciapiedi in località Bue Marino”**,

Dispone l’acquisizione:

- 1) della delibera di Giunta Comunale relativa alla SOMMA URGENZA dei lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni tratti di marciapiedi siti in località Bue Marino;
- 2) della attestazione ed indicazione dell’ adeguata copertura finanziaria del debito fuori bilancio con indicazione del Capitolo e della codifica del Bilancio Comunale;

Non essendoci altro da trattare, alle ore 19:30 la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, viene tolta.

dott. Erba Pino (Presidente) f.to digitalmente

 PINO ERBA
14.04.2025 17:04:11
GMT+02:00

dott. Tantaro Gianvito (Componente) f.to digitalmente

 Firmato digitalmente da:
TANTARO GIANVITO
Firmato il 14/04/2025 12:21
Seriale Certificato: 2405195
Valido dal 02/05/2023 al 02/05/2026
InfoCertemero Qualified Electronic Signature CA

dott. Passari Rosario (Componente) f.to digitalmente

 ROSARIO PASSARI
14.04.2025 13:38:26
GMT+01:00